



COMUNE DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

NUOVE NORME IN MATERIA DI APPARECCHI DA GIOCO

Si comunica che la L.R. 9/16 ha introdotto alcune disposizioni al fine di prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP), di tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché per contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

L'art. 5 della citata L.R., in vigore dal 20/11/17, prevede il "...divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti..." dai seguenti luoghi considerati sensibili:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

Si ritiene opportuno evidenziare che nel caso di subingresso in esercizi già esistenti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità

previste dall'art. 5 della L.R. n. 9/2016, la rimozione di eventuali apparecchi da gioco dovrà essere contestuale all'inizio dell'attività da parte del subentrante, non essendo prevista la fattispecie di subingresso per quanto concerne le procedure di competenza di A.A.M.S. relative al rilascio dei nulla osta nei confronti del nuovo gestore.

Per la medesima motivazione non potranno essere effettuati subingressi in attività di sala giochi che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate.

Ulteriori disposizioni previste dalla Legge Regionale:

- Con l'art. 7 viene introdotto il divieto di effettuare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;
- Con l'art. 8 viene introdotto il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18, degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. C bis) del T.U.L.P.S. (apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, ovvero con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento, che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita).

Si evidenzia, altresì, che all'art. 3 della L.R. n. 9/2016, la Regione Piemonte ha previsto l'adozione di un "Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico" di durata triennale, che dovrà prevedere, tra l'altro, interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931; all'art. 4,

infine, è prevista la predisposizione da parte della Regione di un marchio regionale “Slot no grazie” da rilasciare, a cura dei Comuni, agli esercenti che scelgono di non installare o di disinstallare gli apparecchi da gioco. Verrà istituito, altresì, un albo degli esercizi che aderiscono a tale iniziativa. L'adesione costituirà requisito essenziale in caso di richiesta di concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del Servizio

Claudia Belluco